



## NUOVO STATUTO S.A.F. Marzo 2019

### Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1** - Il 21 marzo 1988 si è costituito il "Gruppo Astrofili Osservatorio di Piazzano" con sede in Firenze o altro comune della provincia di Firenze.

In data 11 maggio 1994, l'Assemblea decide il cambiamento della denominazione dell'Associazione in "Società Astronomica Fiorentina" identificata anche dalla sigla S. A. F. con sede in Firenze o altro comune della provincia di Firenze, secondo quanto di volta in volta stabilito dall'Assemblea dei soci anche relativamente all'indirizzo.

In data 29 settembre 2005, la Società Astronomica Fiorentina viene iscritta, con Atto Dirigenziale n° 2852, al n° 623 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione provinciale di Firenze e acquisisce la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

**Art. 2** - In data 14 Marzo 2019 l'Assemblea delibera che la Società Astronomica Fiorentina quale 'Associazione di Volontariato' viene inquadrata fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) come 'Associazione di Promozione Sociale (APS)' in base al D.Lgs. n. 117/2017 con la nuova denominazione 'Società Astronomica Fiorentina APS (S.A.F.)', da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino e con durata illimitata.

Fino a quando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non sarà operativo, l'Associazione continuerà a qualificarsi come ONLUS.

### Finalità - Attività - Risorse

**Art. 3** - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, come la ricerca, la divulgazione e la diffusione della cultura scientifica ed astronomica, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare l'organizzazione di attività di formazione pratiche e divulgative (es. serate osservative, corsi di base o avanzati di astronomia o altro, ecc.) e l'organizzazione o partecipazione a conferenze, manifestazioni, momenti di convivialità, mostre, fiere, convegni, dibattiti, ecc;
- 2) interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare nel campo scientifico e astronomico, come la gestione di una biblioteca Scientifica e Astronomica disponibile ai soci e aperta al pubblico;
- 3) diffusione della cultura scientifica e astronomica attraverso lo sviluppo dell'attività amatoriale e o professionale: di ricerca, studio, divulgazione e di iniziative di carattere culturale e pratico.
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso, soprattutto per visitare luoghi di interesse scientifico e astronomico;

**Art. 4** - L'Associazione, si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democraticità, rifiutando qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione, al di sopra di qualsiasi convinzione filosofica, politica o religiosa. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**Art. 5** - L'Associazione, nel rispetto dei limiti di legge, può inoltre:

- 1) esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito

Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione

2) richiedere per alcune attività o servizi, contributi aggiuntivi alla quota sociale, come deliberato da apposito Consiglio Direttivo;

3) realizzare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Art. 6** - Al fine del conseguimento delle proprie attività statutarie, l'Associazione intende collaborare con gruppi affini ed in particolare con Enti (pubblici e privati) Professionali Nazionali ed Internazionali e di ricercare mezzi per realizzare i propri programmi.

L'Associazione potrà, inoltre, aderire ad altri organismi simili con cui condivide finalità e metodi. Per rendere valide tali adesioni o iscriversi ad Albi istituzionali, potrà essere necessario consegnare l'elenco dei soci iscritti alla Associazione.

**Art. 7** - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

**Art. 8** - Il regolamento di disponibilità del patrimonio sia materiale che strumentale (es. telescopi) che divulgativo (es. librario) è definito di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo promuove un regolamento all'Assemblea dei soci.

### Comunicazioni

**Art. 9** - Il socio accetta che l'Associazione comunichi prevalentemente le informazioni inviandole tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato all'atto di registrazione.

E' cura del socio comunicare tempestivamente al Segretario ogni variazione di tale indirizzo. E' onere del socio verificare la corretta e piena funzionalità della propria casella postale come ad esempio verificare che sia disponibile alla ricezione e che non vengano inserite negli spam le mail dell'Associazione inviate.

### Soci

**Art. 10** - Tutte le persone fisiche che dichiarino di condividere gli scopi sociali possono diventare soci, senza alcun limite di età.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tutti uguali e possono esercitare gli stessi diritti e doveri. L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci si distinguono in base alla loro partecipazione / attività / finanziamento in:

- 1) **'Volontari'** (c.d. soci 'effettivi' nel precedente Statuto): coloro che organizzano attivamente, responsabilmente e con impegno continuativo, in maniera libera e volontaria, le attività sociali;
- 2) **'Finanziatori'**: coloro che volontariamente oltre alla quota sociale devolvono un'offerta liberale aggiuntiva;
- 3) **'Sostenitori'**: soci che non possono o non vogliono partecipare attivamente alle attività sociali;
- 4) **'Attivi'**: coloro che partecipano anche ad attività culturali particolari e rilevanti organizzati dall'Associazione;
- 5) **'Emeriti'**: soci che forniscono particolare sostegno, morale o materiale;

Il Segretario dovrà stilare l'elenco aggiornato dei nuovi soci da presentare al Consiglio Direttivo o all'Assemblea per essere ratificato.

In qualsiasi momento, un socio può passare da una qualifica all'altra, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

S.A.F. Onlus

Società Astronomica Fiorentina

Sede c/o I.I.S. "A.M. E. Agnoletti"

Via Ramonieri, 47 - 50019 Sesto F.no (FI)

www.astrosaf.it - Tel. 377 1273673

0564022140480

IL RAPPRESENTANTE LEGALE/PRESIDENTE  
Sede M. Martini



**Art. 11** - Possono diventare soci sostenitori o soci finanziatori anche le persone giuridiche (Enti ed Associazioni pubbliche e private) che dichiarino di condividere gli scopi dell'Associazione.

**Quote sociali**

**Art. 17** - L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 12** - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo deciderà, secondo criteri non discriminatori, sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La ratifica potrà essere eseguita anche dall'Assemblea.

Tutte le quote sociali ed il termine per il loro versamento vengono determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce la quota sociale annuale minima per tutti i soci, cioè la quota che tutti i soci devono versare per essere in regola con i doveri sociali e per acquisire tutti i diritti di elettorato attivo e passivo (poter eleggere ed essere eletto, poter esprimere il proprio voto, poter frequentare i locali sociali).

**Art.13** - Il rigetto della domanda di iscrizione di un aspirante socio deve essere comunicata all'interessato, tramite posta elettronica, specificandone i motivi.

In questo caso, entro 30 giorni, l'aspirante socio, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Per gli aspiranti Soci il rigetto della domanda pur considerandosi inappellabile, potrà essere ripresentata nell'esercizio successivo.

Il rinnovo della quota sociale può essere effettuato direttamente nelle mani del Tesoriere o suo delegato (che rilascerà regolare ricevuta), o tramite versamento di c/c o bonifico postale intestato all'Associazione (la ricevuta avrà valore di quietanza).

Il mantenimento dei diritti di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Salvo quanto indicato nei termini dall'Assemblea ed inseriti in un eventuale regolamento, le nuove iscrizioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno, avranno validità anche per l'anno successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

**Soci Volontari**

**Diritti e doveri dei soci**

**Art. 14** - Tutti i soci possono diventare Soci Volontari, purché abbiano compiuto i 18 anni.

La qualifica di "Socio Volontario" implica un coinvolgimento morale e sostanziale nelle responsabilità dell'Associazione con un impegno continuativo ed assiduo superiore rispetto agli altri soci.

Il "Socio Volontario" deve perciò rendersi "Partecipe" e "Responsabile" per la crescita e lo sviluppo dell'Associazione offrendo la sua disponibilità per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo e per il raggiungimento degli Scopi Istituzionali definiti nello statuto e/o Regolamenti.

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di impedimenti, il Socio Volontario ha la facoltà di sospendere la propria attività previa comunicazione al Presidente.

**Art. 18** - I soci sono tutti uguali e possono esercitare gli stessi diritti e doveri.

- 1) I soci, in regola col pagamento della quota sociale, hanno il diritto di:
  - a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
  - b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - c) recedere dall'appartenenza all'Associazione;
  - d) diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'art. 46 dello statuto e comunque con la massima attenzione al rispetto della normativa sulla privacy degli associati.

- 2) se Maggiori di Et :
  - a) partecipare con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
  - b) eleggere le Cariche Sociali;
  - c) essere eletti alle Cariche Sociali o ad altri incarichi, previa candidatura di un altro socio o auto-candidatura;

**Art. 19** - I soci hanno il dovere di:

- 1) essere in regola col pagamento della quota sociale.
- 2) contribuire moralmente ed economicamente all'Associazione, anche se non partecipano "attivamente" alla vita della stessa;
- 3) rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e gli eventuali Regolamenti nonch  le Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, evitando in tutti i modi comportamenti che possano nuocere alla reputazione ed allo scopo dell'Associazione.
- 4) comunicare al Segretario qualsiasi variazione intercorsa in relazione ai propri dati riportati nel libro soci ed in particolare all'indirizzo e-mail utile alle comunicazioni da parte degli Organi dell'Associazione.
- 5) non svolgere cariche sociali o altri incarichi al di fuori dell'Associazione in contrasto o in concorrenza con gli interessi di questa Associazione.
- 6) svolgere l'attivit  comunemente concordata, nel caso di soci volontari.

**Art. 15** - La domanda per diventare Socio Volontario deve essere presentata al Presidente, allegando una "Assunzione di Responsabilit " dove viene precisato per iscritto il campo d'impegno in cui si rende disponibile (divulgativo, osservativo, ecc.).

Il Consiglio Direttivo, allargato a tutti i Soci Volontari, decider  sull'accoglimento o il rigetto della domanda dell'aspirante, con deliberazione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

**Art. 20** - I soci hanno la facolt  di poter costituire dei gruppi di lavoro o studio o di ricerca all'interno dell'Associazione su argomenti inerenti l'oggetto sociale della stessa.

La costituzione di ogni gruppo deve essere comunicata tempestivamente al Presidente e dovr  essere approvata dal primo Consiglio Direttivo o Assemblea dei soci.

Gli organi competenti decideranno sul rigetto o l'accoglimento della domanda di costituzione del gruppo, o eventualmente sulle modalit  operative ed economiche.

**Art.16** - I Soci Volontari potranno revocare la loro "Assunzione di Responsabilit " presentando per iscritto la loro istanza al Presidente. Questi la inserir  all'ordine del giorno della prima riunione utile del primo Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Volontari che decider  se accettarla o concordare delle modalit .

In caso di accettazione della suddetta istanza, il socio torner  ad avere la qualifica di Socio Sostenitore, senza rimborso dell'eccedenza della differenza di quota sociale.

Il Responsabile Coordinatore di ogni gruppo deve essere un Socio Volontario che servir  da tramite tra questo ed il Consiglio Direttivo. I vari gruppi di lavoro dovranno collaborare strettamente tra loro. I Responsabili Coordinatori risponderanno al Presidente ai quali dovr  essere fornita una relazione periodica dell'attivit  svolta.

Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei soci, sono gli organi deputati a dirimere le eventuali controversie tra i vari gruppi.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / PRESIDENTE  
Linda Martelli

**Art. 21** - La qualità di socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) dietro presentazione, al Consiglio Direttivo, di dimissioni scritte;
- 3) per esclusione. In questo caso rientrano:
  - a) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, regolamenti o regolamenti interni;
  - b) i Soci Volontari che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
  - c) mancato rinnovo della quota sociale entro i termini stabiliti dall'Assemblea;
- 4) quando vengono arrecati danni morali, materiali e d'immagine nei confronti dell'Associazione;
- 5) quando vengono svolte attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- 6) quando vengono compiuti atti dolosi contro le persone ed il patrimonio economico, culturale ed ambientale.

Qualora il socio rivesta una Carica Sociale o altro incarico, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante posta elettronica all'associato interessato.

Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

**Art. 22** - In merito al caso di cui all'art. 21 c. 3 lett. c si precisa quanto segue:

Poiché l'anno sociale termina il 31 dicembre, a partire dal 1° gennaio, fino a prima dell'Assemblea Ordinaria, il socio è tenuto a rinnovare la sua quota associativa. Oltre tale data viene considerato moroso. In quanto moroso, poiché viola le norme statutarie, perde i suoi diritti sociali, non potrà avere cariche sociali o incarichi di responsabilità, non potrà partecipare alle Assemblee e gli verrà precluso ogni diritto di elettorato attivo e passivo, ma non verrà cancellato dal libro soci.

Il Socio moroso avrà tempo 60 gg. per appellarsi e rimettere le decisioni al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei soci.

Trascorso un periodo definito dall'Assemblea dei Soci e inserito nel Regolamento Sociale, il Socio moroso sarà considerato dimissionario di fatto, perderà automaticamente la qualità di socio e verrà cancellato dal libro soci. In tal caso non potrà ripresentare una nuova domanda d'iscrizione per almeno due anni.

#### Organi Sociali e Cariche Elettive

**Art. 23** - Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo.

Tutte le "Cariche Sociali" degli "Organi Sociali" sono elettive e gratuite.

I componenti gli "Organi Sociali" non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 24** - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali ed iscrizione minima di almeno due mesi nel libro dei soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria che Straordinaria. In entrambi i casi viene convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente e approvata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli iscritti (art. 20 CC).

**Art. 25** - La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene inviata, a cura del Segretario, mediante una delle seguenti modalità:

- 1) comunicazione scritta per posta elettronica a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto;
- 2) affissione nei locali della sede sociale o tramite pubblicazione nella pagina web almeno 14 giorni prima. I soci hanno l'obbligo di informarsi e di prenderne visione essendo gli stessi invitati a partecipare alla vita sociale dell'Associazione.

3) Tale comunicazione scritta deve contenere:

- a) data, ora e sede della prima convocazione;
- b) data, ora e sede della seconda convocazione, di almeno 24 ore successiva alla prima;
- c) ordine del giorno inerenti i punti oggetto del dibattito.

4) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

Ciascun aderente, sia ente che socio, può essere latore al massimo di una delega scritta.

Dal conteggio del numero legale non rientrano i soci non in regola con i pagamenti della quota associativa.

**Art. 26** - L'Assemblea Ordinaria deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. Come primo atto l'Assemblea nominerà il Presidente ed il Segretario che presiederà la riunione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento nell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci intervenuti.

**Art. 27** - L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) discute la relazione del Presidente sulle attività del Consiglio Direttivo e sullo stato dell'Associazione esprimendo parere non vincolante;
- 2) discute ed approva il bilancio di esercizio e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- 3) stabilisce l'importo della quota sociale annuale minima per tutti i soci;
- 4) stabilisce l'importo delle quote sociali aggiuntive per tipologie dei soci;
- 5) delibera sulle quote associative ed i termini per il loro versamento proposte dal Consiglio Direttivo;
- 6) definisce il programma generale annuale di attività;
- 7) determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- 8) procede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre Cariche Elettive;
- 9) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- 10) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- 11) delibera sull'esclusione e decadenza dei soci;
- 12) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- 13) provvede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei Conti.

**Art. 28** - Nell'Assemblea, nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le elezioni si svolgeranno con modalità a preferenza unica per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, con un massimo di tre preferenze per la carica di Consigliere.

Coloro che verranno eletti diventeranno Soci Volontari.

In tutti i casi, fuorché elezione di cariche, l'assemblea può chiedere di variare le modalità di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

**Art. 29** - L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulla modifica dello Statuto;
- 2) sull'Atto Costitutivo;
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4) sulla devoluzione del patrimonio.

**S.A.F. Onlus**

Società Astronomica Fiorentina

Sede: c/o I.I.S. "A.M. E. Agnoletti"

Via Ragionieri, 47 - 50019 Sesto F.no (FI)

www.astrosaf.it - Tel. 377 1273573

**S.A.F. Onlus**

Società Astronomica Fiorentina

Sede: c/o I.I.S. "A.M. E. Agnoletti"

Via Ragionieri, 47 - 50019 Sesto F.no (FI)

www.astrosaf.it - Tel. 377 1273573

C.F. 04022140480

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / PRESIDENTE  
Gianluigi Mottola



**Art. 30** - La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere proposta al Consiglio Direttivo:

- 1) dal Presidente;
- 2) da almeno tre membri del Consiglio Direttivo;
- 3) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci Volontari;
- 4) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Le proposte saranno presentate all'Assemblea solo se avranno ottenuto il voto favorevole del Consiglio Direttivo:

- nel caso art. 29 c. 1): dei due terzi di membri aventi diritto;
- nel caso art. 29 c. 2), c. 3) e c. 4): dei tre quarti di membri aventi diritto.

Per le delibere in Assemblea Straordinaria occorrerà il voto favorevole:

- nel caso art. 29 c. 1): della maggioranza dei presenti;
- nel caso art. 29 c. 2), c. 3) e c. 4): presenza e voto favorevole dei tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 31** - Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da:

- 1) Presidente;
  - 2) Vice Presidente;
  - 3) Segretario;
  - 4) Tesoriere;
  - 5) da uno a tre Consiglieri o quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.
- Dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

**Art. 32** - Il Consiglio Direttivo, anche nella forma allargata a tutti i Soci Volontari, è convocato dal Presidente:

- 1) ogni volta che vi sia materia su cui deliberare;
- 2) quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo;
- 3) su richiesta di tre quarti dei Soci Volontari totali;
- 4) su richiesta dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante invio di posta elettronica. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone se viene richiesto da almeno un presente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale che verrà poi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 33** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- 1) definisce le regole di attuazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 3) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 4) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e quello previsionale, ovvero, ricorrendone i requisiti, il bilancio consuntivo e previsionale da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- 5) conferisce procure generali e speciali;
- 6) propone all'Assemblea un "Regolamento Sociale" o altri regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali o loro modifiche. L'osservanza di tali regolamenti sarà obbligatoria per i soci
- 7) predispone dei regolamenti interni per i Soci Volontari per la gestione dell'Associazione. L'osservanza di tali regolamenti sarà obbligatoria per tutti i Soci Volontari.
- 8) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 9) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 10) propone all'Assemblea l'importo delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- 11) propone l'eventuale sospensione e esclusione dei soci.
- 12) gestisce le pubbliche relazioni;
- 13) organizza le iniziative dell'Associazione;

- 14) favorisce e coordina lo sviluppo dei gruppi di lavoro interni all'Associazione;
- 15) conferisce incarichi specifici.

Se durante il Consiglio Direttivo non vengono individuati responsabili dell'attuazione delle varie azioni e delibere, l'intero Consiglio Direttivo è responsabile delle loro realizzazioni o applicazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### Incarichi specifici

**Art. 34** - Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea devono individuare dei responsabili che ricoprano le seguenti attività di gestione: archivio, redazione del bollettino o altre pubblicazioni, biblioteca, inventario del materiale, social media manager, rappresentanti presso le istituzioni, manutenzione strumenti, pubblicità, sito WEB, newsletter, privacy, sicurezza, serate osservative, manifestazioni, corsi, addetto alla sede, responsabili dei gruppi di lavoro ed altri incarichi che si riterranno opportuni necessari allo svolgimento e gestione delle attività dell'Associazione.

Per le mansioni di ogni singolo responsabile si rimanda ai vari regolamenti.

Nel caso non vengano individuati responsabili per tali incarichi, l'intero Consiglio Direttivo esercita ad interim le cariche mancanti.

Gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo decadono con il mandato del Consiglio stesso.

Per motivi di continuità, tuttavia, tali incarichi permangono in forma provvisoria fino alla prima riunione del Nuovo Consiglio Direttivo, dove potranno essere confermati o sostituiti.

Entro 30 giorni dalla fine dell'anno sociale, o quando richiesto, al Presidente devono essere consegnate delle relazioni sulle attività svolte per quell'incarico specifico.

**Art. 35** - Il Consiglio Direttivo, allargato a tutti i Soci Volontari, su proposta di almeno tre membri può far decadere il titolo da Socio Volontario colui che non presta fede alla propria 'Assunzione di Responsabilità', con votazione a maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto.

### Il Presidente

**Art. 36** - La gestione dell'Associazione è controllata dal Presidente che ne è anche il legale rappresentante ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Tiene la firma su tutti i depositi di conto corrente bancari e/o postali e altro, insieme e disgiuntamente al Tesoriere.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In casi giustificati da estrema necessità, di lunga assenza straordinaria o impedimento prolungato, le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente, dovrà convocare un Consiglio Direttivo per stabilire i compiti straordinari che potrà svolgere in assenza del Presidente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / PRESIDENTE  
Giancarlo Maltagliu

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / PRESIDENTE  
Gian M. Medda



### Il Tesoriere

**Art. 37** - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci di esercizio e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

### Il Segretario

**Art. 38** - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

E' tenentario della gestione e manutenzione della corrispondenza interna ed esterna, della documentazione ufficiale (libri sociali e altro) e di qualunque atto materiale scritto dall'Associazione.

### Organo di controllo

**Art. 39** - Qualora ricorrano i requisiti fissati dalla Legge per la nomina, l'Assemblea provvederà alla nomina dell'Organo di controllo, formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci non necessariamente aderenti all'Associazione.

L'Organo di controllo rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

**Art. 40** - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Il Bibliotecario

**Art. 41** - Compiti specifici del Bibliotecario sono l'inventario del materiale divulgativo, la catalogazione, l'archiviazione, la regolazione al prestito ed alla consultazione di detto materiale (libri, riviste, pubblicazioni, CD, DVD, Foto, Diapositive, etc...) dell'Associazione. E' responsabile della conservazione di tali beni e propone al Consiglio Direttivo un regolamento per l'uso di tale patrimonio. E' responsabile di una eventuale gestione e integrazione alla adesione a circuiti di biblioteche.

### Dimissioni

**Art. 42** - In caso di decesso o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo a mezzo del Vice Presidente convoca una Assemblea per la rielezione del Presidente il cui mandato, però, scadrà con la naturale scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito automaticamente dal primo dei non eletti senza bisogno di ulteriore nomina da parte dell'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui si abbia un numero di voti "ex aequo", si provvede in prima istanza ad un accordo tra i suddetti, in seconda istanza al ballottaggio in sede di Consiglio Direttivo.

Se quest'ultimo è a sua volta membro del Consiglio Direttivo verrà anch'egli sostituito dal primo dei non eletti nella carica che ricopriva, e così via.

Nel caso non fossero disponibile altre persone, l'intero Consiglio Direttivo esercita ad interim la carica mancante.

In caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo ed in modo irreversibile, più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché proceda alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Fino a che il consiglio non è ricostituito, questo può svolgere solo attività ordinarie già stabilite dal consiglio medesimo.

**Art. 43** - I membri del Consiglio Direttivo (escluso il Presidente) sono tenuti a motivare per iscritto le loro assenze al Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso; in caso di tre assenze consecutive "ingiustificate" un membro sarà considerato decaduto e verrà sostituito.

Il Presidente verrà considerato decaduto dopo cinque assenze consecutive "ingiustificate" ai Consigli Direttivi e dovrà essere rieletto da un'Assemblea.

### Libri

**Art. 44** - Costituiscono libri dell'Associazione conservati presso la sede:

- 1) libro degli associati;
- 2) registro dei volontari;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione;
- 4) libro verbali delle delibere dell'Organo di Controllo;
- 5) libro verbali delle delibere degli eventuali altri organi associativi;
- 6) ulteriori libri previsti dalla legge;

**Art. 45** - I seguenti documenti sono gestiti e archiviati presso la sede da:

- 1) Segretario:
  - a) domande iscrizione dei soci;
  - b) domande di Soci Volontari e Assunzione di Responsabilità;
  - c) libro degli associati;
  - d) registro dei Volontari;
  - e) altri tipi di documentazione prodotta o ricevuta (archivio);
- 2) Tesoriere:
  - a) libro di cassa;
- 3) Organo di Controllo:
  - a) libro verbali delle delibere dell'Organo di Controllo;
  - b) documentazione prodotta dall'Organo di Controllo.
- 4) Bibliotecario:
  - a) inventario del materiale divulgativo (Es. Biblioteca).
- 5) Responsabile del materiale:
  - a) inventario del materiale;
- 6) Responsabile della privacy:
  - a) registro dei trattamenti;
  - b) regolamento interno;
  - c) valutazione impatto sulla protezione dei dati;
  - d) altra documentazione necessaria nell'ambito della privacy.

### Diritto dei soci di esaminare i libri sociali

**Art. 46** - I soci possono esercitare questo diritto facendone richiesta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio concorderà con il socio le modalità di visione. I documenti saranno visionabili presso la sede dell'Associazione, eventualmente anche per il tramite degli strumenti tecnologici a disposizione della stessa.

### Corrispondenza

**Art. 47** - Sono autorizzati al ritiro della corrispondenza, ordinaria e raccomandata, presso il recapito sociale: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

**S.A.F. Onlus**  
 Società Astronomica Fiorentina  
 Sede: S. A.M. E. Agnoletti  
 Via Radicioni, 47 - 50019 Sesto San Giovanni (FI)  
 www.astrosef.it - Tel. 377 127 3513  
 C.F. 04022140480



**Le Chiavi**

**Art. 48** - Il tenentario delle chiavi dell'Associazione è il Presidente, il quale consegnerà copia delle stesse al Vice Presidente, al Segretario, all'addetto alla Sede, ai responsabili di attività che richiedono l'uso dei locali o l'accesso alla strumentazione, previa assunzione e accettazione di responsabilità e del regolamento di accesso alla sede.

L'addetto alla sede si occuperà di aprire la stessa durante gli eventi organizzati, è responsabile e vigila affinché vengano rispettati tutti i regolamenti di uso.

L'apertura è subordinata alla disponibilità della struttura accogliente. L'accesso alla Sede, alla sua strumentazione e al patrimonio divulgativo è consentito ai soci e non soci purché in presenza di almeno uno dei tenentari delle chiavi.

**Bilancio**

**Art. 49** - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di Esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci, per poter consentire ai soci di prenderne visione.

**Risorse economiche e Patrimonio sociale**

**Art. 50** - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) contributi ordinari degli associati: quota sociale annua di iscrizione.
- 2) contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione.
- 3) contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- 4) contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti.
- 5) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi

- 6) proventi derivanti da attività di raccolta fondi
- 7) contributi di organismi internazionali.
- 8) rendite patrimoniali.
- 9) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale
- 10) lasciti testamentari e donazioni.
- 11) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge per le associazioni di promozione sociale

**Art. 51** - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

**Art. 52** - Ai fini di cui al precedente articolo, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 53** - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 29 c. 3), c. 4) del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore,

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

**Norma finale**

**Art. 54** - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lo Statuto entra in vigore il 14 Aprile 2019, trentesimo giorno dalla sua approvazione in Assemblea Straordinaria.

Sesto Fiorentino, 14 Marzo 2019

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / PRESIDENTE

*L. Maltini*



**S.A.F. Onlus**  
 Società Astronomica Fiorentina  
 Sede c/o I.S. "A.M. E. Agnolotti"  
 Via Regimeni 47 - 50019 Sesto F.no (FI)  
 www.astrosaf.it - Tel. 377 1273573  
 C.F. 94022140480

**Agencia delle Entrate**  
**DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE**  
**UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE**

ATTO REGISTRATO IL 12/03/2019  
 N. 5617  
 ESATIBURO 2019  
 IL DIRETTORE

*Solt  
seize 3*

*[Signature]*